

# DL 151/2013 in materia finanziaria e di enti locali: non convertito in legge in Parlamento

---

27 Febbraio 2014

Nel corso dell'esame, in seconda lettura, alla Camera dei Deputati **il Governo ha rinunciato alla conversione in legge** del DL 151/2013 recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" (c.d. "Salva Roma bis" - **DDL 2121/C** - Relatore On. Fabio Melilli del Gruppo parlamentare PD), a fronte dell'indisponibilità delle opposizioni a ritirare i numerosi emendamenti formalizzati e stante l'imminenza scadenza del 28 febbraio p.v.

Tra le norme del testo non convertite si segnalano:

- un contributo di 25 milioni di euro al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la **realizzazione di Expo 2015**.
- il trasferimento, da parte Ministero dell'economia e delle finanze, in via di **anticipazione ad ANAS S.p.A.**, delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 per consentire alla società di **far fronte ai pagamenti dovuti** sulla base degli stati di avanzamento lavori.
- l'adozione, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto e secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), di una **disciplina sostitutiva** delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti) **relative al sistema di qualificazione delle imprese** - annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 - nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento. Viene, altresì, chiarito che **nelle more dell'adozione** delle disposizioni regolamentari sostitutive continuano ad applicarsi, **in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti**.
- il **differimento** dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 dei **termini**, previsti dai commi 620, 623 e 624 dell'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), **per l'estinzione** - in un'unica soluzione e senza interessi di mora - **dei debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli** emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
- la novella dell'art. 2-bis del decreto legge 120/2013 convertito dalla legge 137/2013 sulla possibilità per le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia - anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa - **di comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso** dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013. Il **recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso**, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
- la norma di **salvaguardia delle disposizioni contenute nel precedente decreto legge 126/2013** (c.d. "salva Roma") non convertito in legge che faceva salvi **gli atti e i provvedimenti adottati** e gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.

- la trasmissione, da parte del **Comune di Roma** - al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento - di un **rapporto** che evidenzi **le cause della formazione del disavanzo di bilancio** di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della **massa debitoria**. Veniva, altresì prevista, la contestuale **trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo** e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di **specifiche azioni amministrative volte**, tra l'altro, a:
  - procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario dell'ente, alla **dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico**;
  - valorizzare e **dismettere quote del patrimonio immobiliare** del comune.

Il Governo si è impegnato a farsi carico di **"recepire, in un diverso provvedimento, quelle norme che verranno valutate indispensabili e di primaria importanza"**.

Pertanto, anche le disposizioni che sono state approvate nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del Senato, e poi dichiarate improponibili dall'Aula, sono **già confluite in un apposito provvedimento** che ha avuto la sede deliberante ([DDL 1322/S](#) "Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie").

Per i contenuti del decreto legge, come emanato dal Governo, si veda precedente [del 14 gennaio u.s.](#)

Per i contenuti delle modifiche introdotte in corso d'esame si veda precedente del [21 febbraio u.s.](#)